



D.U.V.R.I.
(DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SUI RISCHI INTERFERENZIALI)

D.lgs. n.81/2008 art.26, commi 3 e 5

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
E
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

PORTO DI CATANIA

SERVIZI OCCORRENTI PER LA PULIZIA, SPAZZAMENTO, IVI INCLUSO L'ESTIRPAZIONE DI ERBACCE, INNAFFIATURA E DISINFEZIONE, GIORNALIERI E SETTIMANALI DI TUTTE LE BANCHINE, DEI PIAZZALI E DELLE CALATE PORTUALI, NONCHÉ LA PULIZIA DEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI IL MOLO FORANEO, LO SPORGENTE CENTRALE DI PONENTE E DI LEVANTE, LA CAPITANERIA DI PORTO, LA BANCHINA F.SCO CRISPI, IL PORTO PESCHERECCIO, IL MOLO DI MEZZOGIORNO E LA DARSENA COMMERCIALE.

Catania, li 13 MAG. 2016



INFORMAZIONI GENERALI

ANAGRAFICA AZIENDALE

RAGIONE SOCIALE	Autorità Portuale di Catania
Sede legale	Catania (Prov. CT) – Via Dusmet, s.n Interno Porto
Sede unità produttiva oggetto della valutazione	Catania (Prov. CT) – Via Dusmet, s.n Interno Porto
Attività svolta	Programmazione, promozione e controllo delle operazioni portuali
Codice fiscale e numero d'iscrizione	CT 93057770872
Legale rappresentante	C.A.(C.P.) Nunzio Martello
Qualifica	Commissario Straordinario
Responsabile servizio di prevenzione e protezione (RSPP)	Ing. Giuseppe Aiello
Indirizzo	Via Carlo Sada, 6 – 95033 Biancavilla (CT)
Codice fiscale	LLAGPP76E13A841Z
Attestati di frequenza	Modulo C per RSPP
Medico competente	Dott. Alessandro Licciardello
Indirizzo	Piazza Ariosto, 8 – 95100 Catania (CT)
Tel/Fax/Cell.	+39095386560
Codice fiscale	LCCLSN51R06C351U
Requisiti professionali	Medico Competente
Rappresentante dei lavoratori (RLS)	Maria Letizia Iacolino
Indirizzo	Via Macello, 27 – 95027 San Gregorio di Catania
Codice fiscale	CLNMLT75C45C351Z
Attestati di frequenza	Modulo per RLS



PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di salute e sicurezza per fornire all'impresa concessionaria ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività, in ottemperanza all'art. 26 comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008.

Il medesimo art. 26 comma 3 e 3 bis dispone che: *" il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché il periodico aggiornamento di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.*

In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nell'ambito di applicazione del codice di cui al D.L. 163/2006, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e/o incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione;
- Coordinano il complesso degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori stessi.

Prima dell'affidamento si provvederà:



- A verificare l'idoneità tecnico – professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa concessionaria e dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale (Vds. All. XII D.Lgs. 81/08);
- Fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta concessionaria dovrà esplicitare in sede di gara.

L'impresa dovrà adottare tutte le misure atte a tutelare l'integrità del personale dipendente e di terzi, applicando tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro ed in particolare dovrà:

- a) Redigere il Documento di Sicurezza previsto dalla normativa vigente;
- b) Provvedere ad una formazione del personale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) Dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima Sicurezza in relazione ai servizi svolti;
- d) Adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- e) Comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui al D. Lgs. 81/08 (cd. Testo Unico della Sicurezza).

I mezzi impiegati dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, funzionalità ed efficienza meccanica, manovrabilità ed autonomia operativa in rapporto alla qualità di materiale da asportare ed alle condizioni atmosferiche.

DEFINIZIONI

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Documento si intende per:

- a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice Civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 Legge 196/1997, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al D.Lgs. n. 468/1997, e successive modificazioni;
- b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,



la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

- c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) "preposto": persona che, in ragione delle conseguenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) "responsabile del servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- h) "pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- i) "rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- j) "unità produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- k) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- l) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- m) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- n) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, disposizioni, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

La stima dell'entità dell'esposizione o indice di rischio, consiste nella determinazione di una funzione matematica tipo:

$$R = f(M,P)$$

Dove

R = magnitudo del rischio;

M = magnitudo delle conseguenze (o danno) espressa ad esempio come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di danni ad essi provocato;

P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze espressa ad esempio in numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo.

Matrice del rischio

Scala delle probabilità (P)	altamente probabile (4)	4	8	12	16
	probabile (3)	3	6	9	12
	poco probabile (2)	2	4	6	8
	improbabile (1)	1	2	3	4
	Scala dell'entità del danno (D)	(1)	(2)	(3)	(4)
		lieve	medio	grave	gravissimo

Criteria di definizione priorità e programmazione degli interventi di protezione e di prevenzione da adottare

R > 8	Alto rischio Azioni correttive indilazionabili
R tra 4 e 8	Medio rischio Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
R tra 2 e 3	Basso rischio Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve/medio periodo
R=1	Rischio non significativo Azioni migliorative da valutare in fase di programma



Nel caso specifico andremo a valutare l'indice di rischio con il modello di matrice sopra esposto evidenziando l'entità del rischio.

Livello di probabilità	Definizione/criteri – LIVELLO DI PROBABILITA'	valore
Altamente probabile	Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili (consultare i dati sugli infortuni e le malattie professionali)	4
	Il danno è verosimilmente atteso in azienda	
Probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto	3
	Il danno è moderatamente atteso in azienda	
	Si registra qualche episodio che ha causato il danno	
Poco probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi	2
	Solo rarissimi episodi già verificatesi	
	Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa in azienda	
Improbabile	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti	1
	Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità	
	Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità	

Livello di danno	Definizione/criteri – LIVELLO DI DANNO	valore
Gravissimo	<ul style="list-style-type: none">▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali od invalidità totale;▪ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.	4
Grave	<ul style="list-style-type: none">▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente;▪ Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.	3
Poco probabile	<ul style="list-style-type: none">▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile;▪ Esposizione cronica con effetti reversibili.	2
Improbabile	<ul style="list-style-type: none">▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile;▪ Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.	1

RISCHI DA INTERFERENZE NEL LUOGO DI LAVORO

PERICOLO	MISURE PREVENTIVE/PROTETTIVE	RISCHIO
Rischio generico	<p>Usare i D.P.I., in particolare le scarpe, l'elmetto, gli indumenti ad alta visibilità.</p> <p>Rispettare le procedure di sicurezza previste per specifiche aree operative o attività.</p> <p>Utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, i mezzi di trasporto ed ogni altra attrezzatura, verificando, all'inizio del proprio turno, che siano in buone condizioni.</p> <p>Non utilizzare mezzi operativi in modo improprio, ad esempio per il trasporto delle persone.</p> <p>Non rimuovere o modificare in nessun caso i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo.</p> <p>Non compiere operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.</p>	2 (2x1)
Investimento da parte di mezzi operativi, veicoli, etc.	<p>Distribuzione di D.P.I. (indumenti ad alta visibilità, scarpe antinfortunistica).</p> <p>Rispettare la segnaletica stradale e la segnaletica di sicurezza delle singole aree.</p> <p>Rispettare nella guida il limite di velocità (20 km/h) ed usare particolare prudenza specialmente nelle ore notturne ed in caso di pioggia, vento, visibilità ridotta e traffico intenso.</p> <p>Fare attenzione ai binari ferroviari.</p> <p>Rispettare la precedenza dei mezzi operativi secondo il seguente ordine di precedenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gru gommate; ▪ mezzi di sollevamento; ▪ motrici; ▪ altri veicoli. 	2 (1x2)
Urto durante la movimentazione dei carichi nel corso delle operazioni portuali di carico e scarico	<p>Non transitare o sostare sotto il raggio di azione dei mezzi di sollevamento di terra e di bordo.</p> <p>Formazione, informazione e addestramento del personale.</p>	2 (1x2)
Caduta materiali dall'alto	<p>Usare i D.P.I., in particolare le scarpe, l'elmetto, gli indumenti ad alta visibilità.</p> <p>Non sostare o fermarsi a meno di mt.2 dalle torri faro.</p>	3 (1x3)
Urto contro cavi di ormeggio, bitte, merci, contenitori ed automezzi sulle banchine portuali	<p>Non accedere in aree interdette, sottobordo o nei terminal e nelle aree operative senza autorizzazione.</p> <p>Uso di cartelli indicatori e nastro per segnalare adeguatamente le pulizie in corso, da posizionarsi in più punti.</p>	3 (1x3)
Inciampo su ostacoli, imperfezioni della pavimentazione o binari	<p>Fare attenzione alla pavimentazione dissestata.</p>	2 (2x1)
Caduta in mare dal ciglio banchina	<p>Non sostare o fermarsi a meno di mt.2 dai binari ferroviari, a meno di mt.5 dal ciglio delle banchine, sopra i chiusini ed i tombini di deflusso delle acque ed meno di mt.2 dalle torri faro.</p> <p>Transitare a piedi esclusivamente lungo i percorsi segnalati.</p> <p>Formazione, informazione e addestramento del personale</p>	4 (2x2)
Transito nelle aree in concessione o sottobordo o frequentati da passeggeri e/o personale	<p>Non circolare o sostare lungo i cigli banchina, in prossimità dei cavi di ormeggio o disormeggio delle navi e lungo le banchine del porto adibite alla movimentazione delle merci o nelle aree in concessione.</p> <p>Uso di cartelli indicatori e nastro per segnalare adeguatamente le pulizie in corso, da posizionarsi in più punti.</p>	2 (1x2)



Condizioni meteo avverse	Coordinamento tra datori di lavoro. Distribuzione di D.P.I. (indumenti ad alta visibilità, lampada portatile, fischietto). Chiamare la Capitaneria di porto allo 095-7474111 – Sala operativa h24.	2 (2x1)
Incendio	Chiamare i Vigili del Fuoco al 115. Chiamare il Pronto soccorso al 118 in caso ci siano infortunati. Chiamare la Capitaneria di Porto allo 095-7474111 – Sala operativa h24.	6 (2x3)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

1. Prima di accedere alle aree interessate all'attività lavorativa, concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate;
2. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita;
3. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti;
4. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti;
5. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;
6. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
7. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati;
8. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.);
9. Rendersi sempre visibili;
10. Avvisare quando si è diretti in luoghi isolati;
11. Segnalare tempestivamente al responsabile del sito, eventuali situazioni che possano mettere a rischio la propria o altrui incolumità.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008: " nei singoli contratti di subappalto, di appalto e somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655,1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto".

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- Garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (DPI) in riferimento ai lavori appaltanti;
- Garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali;

Per il rischio "interferenziale" di cui sopra, si ritiene sia necessario che il datore di lavoro della ditta, cui è affidato il servizio, consegni ai propri dipendenti:

- Gilet o bretelle Alta Visibilità (conformi alla normativa vigente);



- Elmetto antinfortunistico (conforme alla normativa vigente);
- Giubbotto salvagente (conforme alla normativa vigente);
- Abbigliamento invernale Alta Visibilità (conforme alla normativa vigente);
- Scarpe Antinfortunistica (conformi alla normativa vigente);
- Tappi auricolari (conformi alla normativa vigente);
- Lampada portatile con autonomia minima 6 ore (conformi alla normativa vigente);
- Fischiello (conformi alla normativa vigente);
- Cartelli indicatori e nastro di segnalazione (conformi alla normativa vigente);

Ai fini delle stime dei costi viene parimenti, presa in considerazione, la partecipazione dei rappresentanti delle imprese alle varie riunioni di coordinamento previste e necessarie.

COSTI DELLA SICUREZZA (INDICATIVI E FORFETTARI) SOGGETTI A D.U.V.R.I.

- Gilet o bretelle Alta Visibilità € 15,00 x 2 unità = € 30,00;
- Elmetto antinfortunistico € 25,00 x 2 unità = € 50,00;
- Giubbotto salvagente € 70,00 x 2 unità = € 140,00;
- Abbigliamento invernale Alta Visibilità € 150,00 x 2 unità = € 300,00;
- Scarpe Antinfortunistica € 50,00 x 2 unità = € 100,00;
- Tappi auricolari € 6,00 x 2 unità = € 12,00;
- Lampada portatile con autonomia minima 6 ore € 15,00 x 2 unità = € 30,00;
- Fischiello € 5,00 x 2 unità = € 10,00;
- Cartelli indicatori e nastro di segnalazione € 25 unitario x 6 = € 300,00
- Nastro segnaletico € 8,00 x 10 = € 80,00;
- Riunioni di coordinamento € 24,00/h x 2 x 6 = € 288,00.

Si individuano in complessivi € **1.340,00** i costi relativi al presente D.U.V.R.I. per l'intera durata dell'appalto.

Le **riunioni di Coordinamento** fra Committente ed Impresa aggiudicataria si terranno a seguito dell'aggiudicazione.

I lavoratori saranno informati circa la natura dei rischi interferenziali presenti sul luogo di lavoro, sulle metodologie – procedure e comportamenti per la riduzione degli stessi in data attraverso una sessione di formazione informazione e addestramento a cura del datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

In ogni momento, all'insorgere di eventi / attività che abbiano incidenza sulla sicurezza e salute dei lavoratori, tutte le parti lo comunicheranno affinché si possano rivedere le specifiche nel D.U.V.R.I..